# Spesometro: prorogata la scadenza del 28 febbraio

*24/01/2018*

## Spesometro: prorogata la scadenza del 28 febbraio

È stata pubblicata ieri, 19 gennaio, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, la bozza di provvedimento che illustra le regole tecniche semplificate per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle eventuali successive variazioni (il c.d. nuovo "spesometro light").

Si è pertanto aperta ieri una fase di consultazione, all'esito della quale sarà pubblicato il provvedimento definitivo: i termini per l'invio dello spesometro relativo al II semestre 2017 saranno quindi prorogati, e, seppur originariamente fissati al 28.02.2018, slitteranno al sessantesimo giorno successivo alla data di adozione del provvedimento definitivo, nel rispetto dello Statuto del contribuente.

Ad oggi, quindi, non siamo ancora in grado di individuare la corretta data di scadenza dello spesometro relativo al II semestre 2017 (non essendo ancora nota la data di pubblicazione del provvedimento definitivo), ma sicuramente sarà garantito ai contribuenti un maggior termine entro il quale trasmettere i dati.

Ricordiamo, a tal proposito, che lo spesometro è stato oggetto di importanti modifiche ad opera del Decreto fiscale (articolo 1-ter D.L. 148/2017), il quale ha previsto alcune importanti semplificazioni, tra le quali possiamo richiamare:

la possibilità di trasmettere lo spesometro sia con cadenza trimestrale che con cadenza semestrale,
la compilazione facoltativa dei dati anagrafici di dettaglio delle controparti, limitando pertanto i dati obbligatori da trasmettere alla partita Iva (o codice fiscale) dei soggetti coinvolti nelle operazioni, alla data ed al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini dell'Iva nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura,
la possibilità di registrare cumulativamente le fatture di importo inferiore a 300 euro, trasmettendo i seguenti dati del documento riepilogativo: la partita IVA del cedente/prestatore o del cessionario/committente, la data e il numero del documento riepilogativo nonché l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata, ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

Da ultimo è importante ricordare che le nuove regole "semplificate" potranno essere adottate anche per inviare, senza alcuna sanzione, le comunicazioni integrative di quelle errate riferite al I semestre 2017. Purtuttavia, i contribuenti potranno decidere anche di predisporre la comunicazione del I semestre 2017 nel rispetto delle previgenti regole tecniche, nel caso in cui abbiano utilizzato un software di mercato e non intendano modificarlo.

In entrambi i casi, il termine ultimo per correggere lo spesometro del I semestre 2017 è anch'esso fissato al sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento.

I nuovi termini e le nuove modalità di trasmissione dei dati valgono anche per la comunicazione opzionale dei dati delle fatture, disciplinata dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070.

**FONTE: EUROCONFERENCE NEWS - LUCIA RECCHIONI**